



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE,  
FORESTALI e ITTICHE

Servizio caccia e risorse ittiche

cacciapesca@regione.fvg.it  
agricoltura@certregione.fvg.it  
tel + 39 0432 555 111  
fax + 39 0432 555 757  
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

**Autorizzazione all'esercizio dell'attività di pescaturismo per l'anno 2016.  
Impresa di pesca "LAUDAMAR N." proprietario/armatore del  
motopeschereccio "CITTANOVA" 2TS385. Art. 15 D.P.Reg. n. 0191/2012  
Pres.**

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO CACCIA E RISORSE ITTICHE**

**Visto** il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

**Visto** il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

**Visto** il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

**Visto** il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;

**Visto** il regolamento (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;

**Visto** il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e successivi regolamenti integrativi;

**Visto** il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;

**Visto** il regolamento (CE) 9 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

**Visto** il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e, in particolare, norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi in materia di limiti relativi alle quantità totali di biotossina marina, e successivi regolamenti integrativi;

**Visto** il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e successivi regolamenti integrativi;

**Visto** il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

**Visto** il D.M. 26 luglio 1995 concernente la "Disciplina del rilascio delle licenze di pesca";

**Visto** il D.M. 13 aprile 1999, n. 293 di adozione del "Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, in attuazione dell'art. 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41" e successive modificazioni;

**Visto** il D.M. 5 agosto 2002, n. 218 di adozione del "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio alla pesca costiera", così come modificato dal D.M. 26 luglio 2004, n. 231 "Regolamento recante integrazioni e modifiche al regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio alla pesca costiera";

**Visto** il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 di approvazione del "Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";

**Visto** il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 298 di "Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca";

**Visto** il decreto del Presidente della Regione n. 191 del 20 settembre 2012, pubblicato sul BUR n. 40 del 3 ottobre 2012, di esecuzione del Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura);

**Visto** in particolare l'art. 15 del citato Regolamento il quale prevede che gli imprenditori ittici che intendono esercitare l'attività di pescaturismo devono presentare istanza al Servizio competente il quale, al termine dell'istruttoria, rilascia la relativa autorizzazione;

**Vista** l'istanza d.d. 06.03.2016, prot. n. SCRI/11.5/ 7210 d.d. 10.03.2016, presentata dal sig. RONCELLI DAVIDE, nato a TRIESTE il 14/02/1962 e residente a Trieste, in piazza Volontari Giuliani, n.2, titolare dell'impresa di pesca LAUDAMAR N. ed iscritta al n.386-62 parte prima e quinta del R.I.P. della Capitaneria di Porto di Trieste, con cui ha è stata richiesta l'autorizzazione per poter esercitare l'attività di pesca-turismo con il M/P "CITTANOVA" 2TS385 iscritto al n. 385 del RR. NN.MM e GG. dell'Ufficio locale Marittimo di Sistiana, di cui la predetta impresa è armatrice;

**Vista** la dichiarazione ai fini delle Annotazioni di Sicurezza per l'unità da pesca in questione destinata al servizio di pesca-turismo, rilasciata dal Bureau Veritas di Trieste. d.d 16.01.2015, n. 14TS0008;

**Viste** le Annotazioni di sicurezza per l'esercizio dell'attività di pescaturismo della Capitaneria di Porto di Trieste n. 2015/1222 d.d. 26.02.2015 con validità fino al 19.05.2016;

**Vista** l'attestazione provvisoria n.48/2013 della Capitaneria di Porto di Trieste rilasciata all'impresa di pesca "LAUDAMAR di Roncelli Davide", armatore del M/P "CITTANOVA" 2TS385 in sostituzione della licenza di pesca e relativo ruolino di equipaggio

**Atteso** che nulla osta al rilascio della presente autorizzazione con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 1 e previo inoltro da parte del richiedente del nuovo certificato Annotazioni di sicurezza per l'esercizio dell'attività di pescaturismo da parte della Capitaneria di Porto di Trieste, in scadenza il 19.05.2016 ;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e s.m.i;

**Vista** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;

## **AUTORIZZA**

### **Art. 1**

1. L'impresa di pesca **LAUDAMAR N. di Roncelli Davide** in qualità di proprietario/armatore del motopeschereccio "CITTANOVA" iscritto al n. 2TS385 del R.NN.MM. e GG. presso l'Ufficio locale Marittimo di Sistiana (TS) all'esercizio dell'attività di pesca-turismo con l'unità medesima per l'anno 2016, nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali citate in premessa e alle seguenti condizioni:

- a) con i sistemi previsti dalla licenza di pesca dell'unità o con gli attrezzi di pesca sportiva che dovranno essere sistemati a bordo in maniera che non rechino intralcio al normale svolgimento dell'attività di bordo durante la navigazione;
- b) nell'ambito dei Compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone;
- c) in navigazione entro le 3 (tre) miglia dalla costa;
- d) limitatamente al periodo dalla data della presente autorizzazione al 31 ottobre 2016;
- e) in ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli;
- f) il numero massimo delle persone imbarcabili, compreso l'equipaggio, è fissato **in n.ro 12 (dodici)**;
- g) relativamente ai non pescatori a bordo deve essere stipulata idonea polizza assicurativa;
- h) alle persone non facenti parte dell'equipaggio sarà applicata una tariffa giornaliera da euro 15,00 a euro 50,00 a persona per attività di pescaturismo.

#### Art. 2

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.M. 13 aprile 1999, n. 293, la presente autorizzazione è revocata in caso di inosservanza alle previsioni del decreto medesimo ed è subordinata all'applicazione dell'imposta di bollo nella misura vigente.
2. L'autorizzazione è altresì condizionata ed è revocata in caso di mancato invio del nuovo certificato Annotazioni di sicurezza per l'esercizio del pescaturismo , in scadenza il 19.05.2016, da parte della competente Capitaneria di Porto di Trieste.

#### Art. 3

1. Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nonché trasmesso alla Capitaneria di Porto di Trieste per le funzioni di propria competenza .

Per il Direttore del Servizio caccia e risorse  
ittiche  
Il Direttore Centrale  
dott. Francesco Miniussi

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ed ii.*

**RAF/AF**